

STUDIO PAPINI

N O T I Z I E

Firenze

dicembre 2012

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI PER IVA/RITENUTE/CONTRIBUTI/RETRIBUZIONI IMPORTANTISSIMO!LEGGERE!!!!!!

Gentile cliente,
recentemente è stata modificata la normativa in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, anche in ambito fiscale, introducendo nuovi obblighi e sanzioni che di seguito vi riportiamo.

A) RESPONSABILITA' SU VERSAMENTO IVA E RITENUTE FISCALI DIPENDENTI.

AMBITO APPLICATIVO:

contratti di appalto/subappalto, verbali o scritti, privati o pubblici, di opere, forniture e servizi.

(Ne sono un esempio le lavorazioni c/terzi, forniture realizzate in base a specifiche indicazioni, contratti di fornitura servizi periodici, quali pulizie, manutenzioni, giardinaggio, ecc.)

OGGETTO DELLA RESPONSABILITA' :

versamenti Iva e ritenute fiscali dei dipendenti , in relazione alle prestazioni effettuate e previste dai contratti stessi.

SOGGETTI COINVOLTI:

Es.: Azienda A (committente) fa eseguire delle lavorazioni a B (appaltatore) che a sua volta le fa eseguire a C (sub-appaltatore).

Esaminiamo di seguito le singole posizioni:

- 1) COMMITTENTE : **è sanzionato** da € 5.000 ad € 200.000 se paga l'appaltatore senza aver richiesto e verificato la documentazione attestante il corretto versamento dell'Iva e delle ritenute dipendenti da parte dell'appaltatore ed eventuali subappaltatori (sanzione che sembra scattare solo qualora i versamenti risultino effettivamente non eseguiti e non solo per non aver effettuato le verifiche).
- 2) APPALTATORE: **risponde in solido** con il subappaltatore, in relazione alle prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto, nei limiti del corrispettivo dovuto al subappaltatore , per il periodo di prescrizione fiscale, dei mancati versamenti:
 - dell'Iva, relativa alle sole fatture concernenti i lavori eseguiti;
 - delle ritenute fiscali dei dipendenti impiegati, maturate nel periodo di lavorazione.
- 3) SUBAPPALTATORE: è responsabile solo dei propri debiti.

DECORRENZA NORMA:

a partire dai pagamenti da effettuarsi dall' 11/10/2012 in relazione a contratti stipulati a partire dal 12.08.2012.

ESCLUSIONE DA TALE RESPONSABILITA' :

la sanzionabilità del committente e la responsabilità solidale dell'appaltatore vengono meno se, prima del pagamento del corrispettivo dovuto, è stata verificata la corretta esecuzione dei suddetti versamenti, già scaduti, attraverso l'acquisizione di specifica documentazione.

PROCEDURA CONSIGLIATA:

Il documento “più semplice” da ottenere / rilasciare è il seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA' - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in pratica un' autocertificazione) - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti.

CONTENUTO MINIMO (precisato dalla Agenzia delle Entrate):

- Indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento d'imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell' "Iva per cassa" oppure la disciplina del reverse charge;
- Indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi Di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- Riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- Contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE FALSE PUO' COMPORTARE RESPONSABILITA' ANCHE PENALI!

IMPORTANTISSIMO!!!

COMMITTENTE E APPALTATORE POSSONO SOSPENDERE I PAGAMENTI FINO ALL'ESIBIZIONE DELLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE.

E' EVIDENTE COME TALE NUOVA PREVISIONE POSSA COMPORTARE DIFFICOLTA' OPERATIVE NON INDIFFERENTI NELLA GESTIONE DEI PAGAMENTI E DELLE RISCOSSIONI, IN QUANTO TALE DICHIARAZIONE VI VERRA' RICHIESTA DAI VOSTRI COMMITTENTI PRIMA DI EFFETTUARE OGNI PAGAMENTO A VS FAVORE. LA STESSA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE DA VOI REPERITA PRESSO I VS APPALTATORI E SUBAPPALTATORI, QUALORA ESISTENTI.

A TAL FINE SI CONSIGLIA DI FARE UN'ATTENTA ANALISI NELLA SCELTA DEI PROPRI APPALTATORI E SUBAPPALTATORI, PER EVITARE NON SOLO LA RESPONSABILITA' SOLIDALE SOPRA ESPOSTA, MA ANCHE SITUAZIONI DI BLOCCO O RITARDI NELLA RISCOSSIONE PER CAUSE DA VOI NON DIPENDENTI, RISCONTRABILI ANCHE SOLO IN RITARDI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Si allega fac-simile della dichiarazione sostitutiva utilizzabile sia dall'appaltatore che dal subappaltatore. La dichiarazione riporta varie casistiche alle quali corrispondono diverse caselle, che dovranno essere fleggiate o meno a seconda delle situazioni da dichiarare.

B) RESPONSABILITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Si ricorda che rimane in vigore la precedente normativa relativa alla responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per mancati versamenti di RETRIBUZIONI (compreso TFR) e CONTRIBUTI (INPS /INAIL/CASSE PREVIDENZIALI..) dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto, limitatamente ai lavoratori coinvolti nell'appalto, entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto.

In questo caso, si tratta quindi di responsabilità solidale (e non della sola sanzionabilità) anche per i committenti.

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA':

quando, prima del pagamento del corrispettivo dovuto, venga acquisita la documentazione comprovante il corretto adempimento degli obblighi .

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- DURC : documento unico di regolarità contributiva, per attestare la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi (INPS/INAIL)- richiesto e rilasciato dall 'INPS, INAIL o CASSA EDILE;
- COPIA CEDOLINI/BONIFICI BANCARI/etc.): per attestare la regolare corresponsione delle retribuzioni.

Si sottolinea come non solo non vi sia la possibilità di effettuare i versamenti dei contributi riguardo a specifici dipendenti rispetto ad altri e quindi, non vi sia la possibilità di avere il DURC relativo ai soli lavoratori impiegati in un appalto, ma come non esista neanche la possibilità di poterlo richiedere per uno specifico periodo.

Questo significa che qualora non si sia in regola con tutti i versamenti contributivi, ovvero siano stati omessi per periodi diversi da quelli interessati dal contratto di appalto/subappalto, il DURC purtroppo non potrà essere comunque rilasciato.